



# COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

C.F. 80011170737 – P.I. 01770170734 – C.C.P. 12187746 – Tel. 099.5912292

Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23 – Cap 74020

Prot. N. **4806**

## ORDINANZA N. 8 DEL 22.08.2017

### **ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI INTRODUZIONE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PERIMETRATE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E/O PUBBLICI SPETTACOLI**

Richiamata la direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – datata 07.06.2017 e riguardante aspetti di safety e security quali dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Richiamata la Direttiva n. 11464 del 19.06.2017 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori introducano, all'interno del perimetro delle aree destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli, recipienti in vetro e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini, come evidenziato dai recenti fatti di cronaca;

Ritenuto che il divieto sia esteso a tutte le manifestazioni e ai soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, qualora dovessero somministrare bevande in contenitori di vetro e lattine in aree aperte al pubblico;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, causate dal consumo di bevande in recipienti di vetro e metallo, che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica utilità;

Attesa altresì la necessità di disporre per le ragioni sopra esposte, il divieto permanente di utilizzo di bottiglie e contenitori in vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico sopra indicate;

Ritenuto di estendere l'efficacia del provvedimento per le manifestazioni del 2017 ed anche di quelle future;

Visto il D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981;

## ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. Nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni, a tutti i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nelle aree interessate da pubbliche manifestazioni, nonché alle associazioni e/o soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine;
2. E' ugualmente vietato a chiunque, introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande in contenitori di vetro soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

### DISPONE

- Che l'efficacia del presente provvedimento abbia valenza per tutte le manifestazioni pubbliche.
- Che l'osservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/18.08.2000
- Che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15gg consecutivi.

Gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

### DISPONE

La trasmissione delle presente ordinanza a:

- Prefetto
- Comando di Polizia Locale
- Carabinieri

### DEMANDA

Agli uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Faggiano o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Faggiano, li 22.08.2017



Il Sindaco  
(Antonio Cardea)